



Corinna Cosentino  
(Gruppo di Studio EUTEKNE)

## Corrispettivi telematici - Il punto

## > Nuovo regime obbligatorio

Art. 2 del D.Lgs. 127/2015: obbligo di **memorizzazione elettronica** e **trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi.

I nuovi adempimenti **sostituiscono**:

- l'emissione di scontrino e ricevuta fiscale
- la registrazione dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72

Regole tecniche: provv. AE 182017/2016

In precedenza: regime opzionale

## > Ambito di applicazione

L'obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi si applica a tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nell'ambito del **commercio al minuto** o attività assimilate ex art. 22 del DPR 633/72 (fatte salve le ipotesi di esonero).

diretto  
IVA

## > Decorrenza

L'obbligo si applica:

- dall'**1.7.2019** per i soggetti con volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro;
- dall'**1.1.2020** per la generalità dei soggetti obbligati.

Occorre però considerare:

- esoneri + disciplina settoriale per **distributori automatici** e di **carburante** (DM 10.5.2019);
- adesione al regime opzionale;
- adempimenti semplificati nel **periodo transitorio**.

Il **DM 10.5.2019** ha individuato le operazioni escluse dall'obbligo.

Caratteristiche degli esoneri:

- natura **temporanea**
- possibilità di effettuare l'**invio dei dati su base volontaria**

Non è più prevista l'individuazione di esoneri sulla base **del luogo di esercizio dell'attività** (art. 2 co. 6-ter D.Lgs. 127/2015 modificato dal DL 34/2019).

## > Esoneri

Operazioni escluse dall'obbligo ex DM 10.5.2019:

- **fino a data da individuare** con decreto ministeriale:
  - a) operazioni già esonerate da certificazione fiscale (art. 2 DPR 696/96 + DM 13.2.2015 + DM 27.10.2015)
  - b) operazioni certificate mediante biglietto di trasporto
  - c) operazioni a bordo di navi, aerei, treni nel corso di un trasporto internazionale
- **fino al 31.12.2019:**
  - d) operazioni collegate e connesse ad a) e b)
  - e) operazioni «marginali» rispetto ad a) e b)
  - f) operazioni «marginali» dei distributori di carburante

## > Esoneri

Operazioni già esonerate dalla certificazione fiscale:

- **art. 2 DPR 696/96** (somministrazioni presso mense aziendali, commercio elettronico indiretto, ecc.)
- **DM 13.2.2015** (servizi resi da concessionari del Ministero dei Trasporti)
- **DM 27.10.2015** (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi elettronici)

Resta fermo l'obbligo di registrazione dei corrispettivi

Prestazioni di **trasporto pubblico collettivo**:

- di persone e di veicoli e bagagli al seguito
- con qualunque mezzo esercitate
- per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale (compresi quelli emessi mediante biglietterie automatizzate)

Resta fermo l'obbligo di registrazione dei corrispettivi



Esoneri validi fino al 31.12.2019:

- operazioni «**collegate e connesse**» alle precedenti (definizione da chiarire)
- operazioni «**marginali**» = operazioni ex art. 22 del DPR 633/72 effettuate in misura **non superiore all'1%** del volume d'affari (2018) derivante da operazioni di cui alle lett. a) e b) o da operazioni soggette a fatturazione

Resta fermo l'obbligo di certificazione fiscale e di registrazione dei corrispettivi

Operazioni effettuate **a bordo** di navi, aerei, treni nel corso di un trasporto internazionale.

Criticità:

- definizione di «**trasporto internazionale**»
- disparità di trattamento tra operazioni simili

Resta fermo l'obbligo di certificazione fiscale e di registrazione dei corrispettivi

### Distributori di carburante:

- disciplina specifica per le cessioni di **benzina e gasolio** (art. 2 co. 1-bis D.Lgs. 127/2015)
- Esonero per operazioni al dettaglio «**marginali**» rispetto alle cessioni di benzina e gasolio (valido fino al 31.12.2019)

Resta fermo l'obbligo di certificazione fiscale e di registrazione dei corrispettivi

## > Modalità di memorizzazione e invio

Obbligo di utilizzare gli strumenti specificamente previsti:

- **registratori telematici** o registratori di cassa adattati (Server RT per soggetti «multicassa»)
- **procedura web** «Documento commerciale on line» (Fatture e Corrispettivi)

Casi particolari:

- Strumenti utilizzabili nella **fase transitoria**
- Strumenti utilizzabili in caso di **malfunzionamento** dei registratori

## > Dati da inviare

In caso di **utilizzo dei RT**: invio del file XML con i dati di cui al documento «Tipi dati per i corrispettivi» (dati di riepilogo dei corrispettivi distinti per aliquota e natura dell'operazione, momento di rilevazione, ecc.).

In caso di utilizzo della **procedura web**: invio dei dati della singola operazione.

## > Termini di memorizzazione e invio

Obbligo di **memorizzazione** elettronica con cadenza **giornaliera**

**Trasmissione** telematica:

- entro **12 giorni** dall'effettuazione (**a regime**)
- entro il mese successivo a quello di riferimento (periodo transitorio)

## > Regime sanzionatorio

In caso di:

- **omessa** memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi
- memorizzazione o trasmissione con **dati incompleti o inesatti**

si applicano le **sanzioni** di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del D.Lgs. 471/97:

- 100% dell'imposta corrispondente all'importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati
- sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'esercizio dell'attività

## > Documentazione delle operazioni

I soggetti obbligati all'invio dei corrispettivi certificano le operazioni al dettaglio mediante:

- **fattura**, se richiesta del cliente o su base volontaria
- **documento commerciale** (DM 7.12.2016), eventualmente valido ai fini fiscali (ad es. ai fini della fatturazione differita).

L'emissione della fattura fa venir meno l'obbligo di memorizzazione elettronica e di invio telematico (risposta interpello AE 149/2019).



## > Periodo transitorio

Nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo è possibile **inviare i dati** oltre i 12 giorni, purché **entro il mese successivo** a quello di riferimento, senza l'applicazione delle relative sanzioni.

### Periodo di operatività della semplificazione:

- dall'1.7.2019 al 31.12.2019 (soggetti con V.A. > 400.000 €)
- dall'1.1.2020 al 30.6.2020 (generalità dei soggetti obbligati)

## > Periodo transitorio

Beneficiano della semplificazione (*circ. AE 15/2019*):

- i soggetti che si sono **già dotati dei RT** (emettono il documento commerciale e inviano i dati tramite RT, eventualmente entro il più ampio termine concesso)
- i soggetti **privi dei RT** (utilizzano i registratori di cassa, emettono scontrino o ricevuta fiscale, registrano i corrispettivi, inviano i dati mediante strumenti alternativi)

## > Periodo transitorio

I **soggetti privi dei RT**, fino all'attivazione del registratore e comunque non oltre il termine del periodo transitorio, utilizzano i seguenti servizi per la trasmissione telematica dei dati (prov. AE 236086/2019):

- **procedura di compilazione** via web(Fatture e Corrispettivi)
- predisposizione di un file XML tramite software di compilazione e invio tramite **servizio di *upload*** (Fatture e Corrispettivi)
- canali telematici già utilizzabili per l'esterometro

## > Obbligo generalizzato dal 2020

Dall'**1.1.2020**:

- fine del periodo transitorio per soggetti con V.A. > € 400.000
- fine dell'esonero per operazioni «marginali»
- avvio della **lotteria degli scontrini**

Dall'**1.7.2020**: fine del periodo transitorio anche per i soggetti con V.A. ≤ 400.000 € (obbligo generalizzato senza semplificazioni)